

7,
COMUNE DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le attività e modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.3/02/1993, n.29 e dell'art.39 del D. Lgs 25/02/1995 n. 77 e loro modifiche ed integrazioni, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 2 – ATTRIBUZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

- Il Nucleo di valutazione è organo tecnico consultivo del Sindaco cui esprime proposte e pareri, nell'ambito delle funzioni sottoelencate:
 - a) Nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supporta sotto un profilo tecnico e gestionale il Sindaco e la Giunta Municipale nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi ai responsabili delle aree dell'Ente attraverso la predisposizione di apposita relazione;
 - b) esprime parere di verificabilità in ordine ai programmi di lavoro e di attività definiti dai responsabili delle unità operative al fine di individuare gli indicatori per la valutazione del risultato delle loro attività;
 - c) esprime al Sindaco la valutazione tecnica in ordine:
 - ai risultati dell'attività svolta dalle strutture operative;
 - ai risultati delle prestazioni dei responsabili delle aree;
 - alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi programmati;
 - d) offre ai responsabili delle aree indicatori e schemi per la valutazione dei dipendenti assegnati;
 - e) elabora i criteri generali, oggetto della contrattazione decentrata, da adottarsi sia per le iniziative per la produttività collettiva sia per la predisposizione dei progetti finalizzati di cui all'art. 33 del vigente C.C.N.L. per il personale degli EE.LL.;
 - f) esamina, al fine di fornire utili elementi di valutazione al Sindaco, sia le proposte di iniziative per la produttività collettiva che le proposte di progetto finalizzato redatte dai responsabili delle aree interessate;
 - g) valuta, ai sensi del 4° comma del citato art.33 C.C.N.L., dopo aver svolto costante azione di monitoraggio, i risultati raggiunti, subito dopo la concreta realizzazione delle iniziative e dei progetti di cui sopra, fornendo ogni utile indicazione al Sindaco per la definitiva approvazione del lavoro svolto e per il nulla osta alla liquidazione delle spettanze economiche ai dipendenti che hanno partecipato alla loro realizzazione. Il Nucleo di Valutazione conclude l'attività di monitoraggio con un rapporto da trasmettere all'ARAN.;

ARTICOLO 3 – RAPPORTI CON I RESPONSABILI DELLE AREE.

I responsabili delle aree sono tenuti a collaborare con il Nucleo di Valutazione per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti alla valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili.

Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quant'altro richiesto dal Nucleo stesso.

I responsabili delle aree, qualora ne ravvisino la necessità, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa, possono chiedere autonomi incontri con il Nucleo di Valutazione per esporre difficoltà, proporre correttivi ed eventualmente concordare proposte attuative, da sottoporre agli organi competenti, per il proseguimento delle attività.

Il Nucleo di Valutazione, prima di rendere un giudizio di insufficienza, acquisisce in contraddittorio la valutazione del responsabile dell'area interessata, anche assistito da persona di sua fiducia.

Con cadenza trimestrale il Nucleo di Valutazione incontra collegialmente i responsabili delle aree, ai fini di una approfondita valutazione dell'andamento della gestione delle aree.

ARTICOLO 4 – ELEMENTI DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE.

Il Nucleo di valutazione assume quali elementi di riferimento della valutazione:

- a) i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica;
- b) i programmi di lavoro annuali e di attività delle unità operative;
- c) il bilancio delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali assegnate;
- d) il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque alle strutture di competenza;
- e) eventualmente, una relazione intermedia ed altre in itinere che ciascun responsabile di area ritenga di dover trasmettere al Nucleo di Valutazione e al Sindaco in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati e agli eventuali vincoli che ne ostacolano il regolare conseguimento;
- f) le relazioni semestrali dei responsabili delle aree;
- g) i misuratori, gli indicatori e i modelli di rilevazione per la valutazione dei responsabili delle aree;

Gli elementi di riferimento di cui al precedente comma devono essere predisposti in via preventiva sulla base di criteri omogenei e generali tali da evitare sperequazioni valutative;

gli elementi medesimi devono essere portati a conoscenza di tutti i responsabili delle aree prima dell'inizio delle attività sottoposte a valutazione.

Gli elementi di cui al primo comma sono raccolti dal dipendente comunale di cui al terzo comma dell'art.1.

ARTICOLO 5 – ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI.

Al fine della valutazione dei risultati, il Nucleo di Valutazione verifica in via prioritaria, l'aderenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, alla luce del valore degli indicatori qualitativi, quantitativi, economici e temporali individuati per ciascuno dei responsabili delle aree, come previsto al precedente art.3 comma 1° lett.g).

Il Nucleo di Valutazione, quali elementi di giudizio, deve tenere conto degli strumenti di regolamentazione interni dell'Ente previsti per l'ordinamento dei servizi e la semplificazione delle procedure, nonché delle modalità con cui l'Amministrazione impartisce le proprie direttive, mediante gli atti di indirizzo, agli uffici.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DELLE AREE.

Il Nucleo di Valutazione predispone una relazione valutativa sulla cui base il Sindaco formula la valutazione delle attività dei responsabili delle aree, anche in riferimento a specifici istituti contrattuali.

Per la predisposizione di detta relazione il Nucleo può avvalersi della collaborazione anche degli stessi responsabili delle aree, assumendo comunque riferimento:

- a) grado di conseguimento degli obiettivi verificato con i criteri di cui al precedente art.5;
- b) capacità di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e contemperando i complessivi impegni richiesti dalla funzione;
- c) capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune motivazioni tecnologiche e procedimenti con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;
- d) capacità dimostrata nell'assolvere le attività di controllo connesse alle funzioni affidate, ;
- e) quantità e qualità del lavoro svolto ed apporto personale specificatamente assicurato al conseguimento dei risultati;
- f) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di crisi ed urgenze o a processi di cambiamento organizzativo.

ARTICOLO 7 –PROCEDURE,TEMPI E MODALITA'.

Il Nucleo di Valutazione, per l'adempimento dei propri compiti ed al fine di stabilire gli opportuni rapporti con altri soggetti interessati, fissa automaticamente le modalità di esercizio della propria attività in coerenza con quanto indicato nelle disposizioni di cui al presente regolamento, avendo cura di assicurare comunque il diritto di informazione ai soggetti della valutazione. Tale fine è assicurato anche secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art.3.

Il Nucleo di Valutazione può, inoltre, avvalersi, su specifica richiesta, di dati ed elaborazione prodotte dai responsabili delle aree:

Al fine di effettuare le valutazioni cui lo stesso è chiamato, il Nucleo acquisisce all'inizio del periodo annuale di valutazione gli elementi di cui all'art.4 lettere. da a) a d) e successivamente gli elementi di cui alle lettere da e) a g) dello stesso articolo.

Il Nucleo riferisce trimestralmente al Sindaco sui risultati della propria attività e presenta allo stesso organo, mediante una relazione intermedia da redigere entro il 31 agosto di ogni anno, proprie considerazioni sull'andamento della gestione al fine di offrire al Sindaco utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo ai responsabili delle aree.

Entro due mesi dalla deliberazione del Conto Consuntivo dell'anno oggetto di valutazione, il Nucleo elabora un documento valutativo finale.